



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 408

DEL 8 maggio 2019

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando RDO n. 1620850 (Urinometro). Importo a base di gara euro: 52.800,00. S.A. A.O. Universitaria Policlinico Umberto I – Roma.

PREC 151/18/F

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 101450 del 21.08.2017 presentata da Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, Roma relativamente alla procedura di gara senza previa pubblicazione del bando, RDO 1620850 per la fornitura di urinometri;

VISTA in particolare la richiesta avanzata da parte istante sulla scorta delle criticità evidenziate dalla concorrente Medtronic S.p.A. circa l'errato inserimento a sistema RDO da parte della stazione appaltante del prodotto richiesto (urinometro) descrivendolo all'interno della voce "strumenti e materiali da laboratorio SML, vetrerie da laboratorio". Secondo la società concorrente, la denominazione della RDO è risultata fuorviante in quanto la collocazione del dispositivo urinometro nella categoria "vetreria da laboratorio" ha indotto la stessa a non presentare l'offerta entro i termini previsti, in quanto non in possesso di alcun catalogo inerente la suddetta categoria. La stazione appaltante ritiene che l'impresa invitata a partecipare fosse comunque tenuta alla lettura e alla valutazione dell'invito stesso, cosa che non è accaduto da parte della Medtronic S.p.A.;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 5.7.2018;

VISTA la memoria prodotta dalla stazione appaltante con la quale rappresenta di aver dato seguito alla procedura *de qua*, al fine di garantire la necessaria continuità di approvvigionamento dei dispositivi medici oggetto di gara, mediante aggiudicazione disposta in favore della ditta Convatec Italia;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, d.lgs. 50/2016, del 5 ottobre 2016;

CONSIDERATO che risulta dai documenti in atti che l'impresa Medtronic S.p.A. abbia richiesto alla stazione appaltante in data 20.07.2017 la proroga del termine di presentazione delle offerte, prevista per il giorno 10.07., ovvero di annullare la RDO in questione per errato inserimento del dispositivo urinometro all'interno di una categoria merceologica non pertinente, denominata "vetrerie da laboratorio";

CONSIDERATO che risulta secondo quanto prodotto dalla stazione appaltante che la stessa abbia inserito la RDO per l'acquisto di urinometri (dispositivi medici monouso per la raccolta delle urine



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

maschili) nell'ambito della generica categoria merceologica "vetreria monouso" e non vetreria da laboratorio (nota del 2.08.17);

RILEVATO che risulta che siano state invitate n. 14 imprese e che hanno risposto, presentando la campionatura richiesta, n. 3 imprese;

RITENUTO che se da un lato emerge che la stazione appaltante abbia inserito la RDO in una categoria merceologica generica, anziché individuare quella più propriamente riferibile al bene specifico oggetto di acquisto, dall'altro comunque risulta che l'impresa Medronic S.p.A. risulti inserita nell'elenco delle imprese selezionate per l'invito alla gara in quanto tra quelle abilitate al bando/categoria oggetto della RDO predisposta. Ciò è confermato anche dall'impresa Medronic S.p.A. che nella propria memoria riferisce di essere uno degli operatori leader nel settore.

CONSIDERATO in generale che la procedura di gara, in quanto rivolta a selezionare un contraente della P.A., deve inquadrarsi in un ambito che, seppur soggetto a una rigida procedimentalizzazione, resta oggettivamente precontrattuale, con la conseguenza che non sussistono ragioni per escludere che, nello svolgimento della gara, anche le parti private concorrenti, siano impegnate all'osservanza, secondo i canoni di diligenza, correttezza e lealtà propri di questa fase, tra i quali quello, pienamente esigibile e riconducibile al dovere di informazione, di far valere tempestivamente le ragioni di illegittimità o di irregolarità della procedura che possano condizionarne lo svolgimento al punto da decretarne la ripetizione integrale (cfr. *ex plurimis* T.A.R. Napoli, Campania, sez. I 04 aprile 2017 n. 1803; Consiglio di Stato sez. V 05 maggio 2016 n. 1797);

RILEVATO pertanto che la motivazione addotta dalla concorrente in ordine alla circostanza di "non aver letto il contenuto della RDO in questione" in quanto "non in possesso di alcun catalogo inerente la categoria indicata [seppur in maniera non puntuale] dalla stazione appaltante," ma comunque ricadente nell'ambito di una categoria di riconosciuto interesse per la propria attività, non appare conforme ai principi di diligenza e lealtà sopra enunciati e, come tale, idonea a invocare una riedizione della RDO né tanto meno a richiedere una proroga del termine di presentazione delle offerte, a scadenza ormai consumata,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che l'operato della stazione appaltante non appare censurabile.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 maggio 2019
Il segretario Maria Esposito